

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
NELLE SEDI DI ATENEO
(emanato con decreto rettorale 12 dicembre 2023 n. 676)**

INDICE

Articolo 1 (*Ambito e finalità*)

Articolo 2 (*Destinatari*)

Articolo 3 (*Divieti*)

Articolo 4 (*Segnaletica*)

Articolo 5 (*Incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione*)

Articolo 6 (*Procedura di contestazione*)

Articolo 7 (*Sanzioni*)

Articolo 8 (*Limitazione nell'avvio della contestazione e applicazione delle sanzioni*)

Articolo 9 (*Disposizioni finali*)

Allegato 1 - Verbale di contestazione divieto di fumo

Allegato 2 - Modalità di pagamento delle sanzioni

Allegato 3 - Comunicazione al prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 1
(Ambito e finalità)

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'interno e nelle pertinenze esterne degli edifici universitari, a qualunque titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti, con la specifica finalità di garantire il diritto alla salute degli studenti, del personale e di tutte le persone che frequentano gli spazi dell'ateneo dai rischi derivanti dall'esposizione al fumo passivo.

Articolo 2
(Destinatari)

I soggetti destinatari del presente regolamento sono il personale dipendente, gli studenti, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici di ateneo e gli spazi di cui all'articolo 3.

Articolo 3
(Divieti)

Per evitare l'esposizione delle persone di cui all'articolo 2 al fumo passivo, è prescritto il divieto di fumo in:

- tutti i locali dell'Università luav di Venezia, utilizzati a qualunque titolo, tra cui si cita a titolo esemplificativo: atri, corridoio, scale, aule, laboratori di ricerca e didattici, aree studio, uffici e studioli, sale riunioni, sale revisioni, archivi e depositi, biblioteca, servizi igienici, spogliatoi, ascensori, punti di ristoro;
 - spazi pertinenziali scoperti in prossimità di finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d'aria da cui si chiede di assicurare una distanza di almeno 5 metri;
 - automezzi e natanti dell'Università o comunque utilizzati per conto dell'Università.
- Il divieto è da ritenersi esteso anche all'utilizzo di sigarette elettroniche.

Articolo 4
(Segnaletica)

La divulgazione dell'informazione relativa al divieto di fumo è affidata alla affissione di idonea cartellonistica, in posizione facilmente individuabile e collocata in prossimità degli accessi, nei corridoi e negli atri, sui pianerottoli delle scale e in ogni altro luogo con elevato afflusso di utenti.

La cartellonistica dovrà riportare le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'ateneo;
- la scritta "vietato fumare" e l'apposito pittogramma;
- riferimenti legislativi;
- indicazione delle sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

Articolo 5
(Incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione)

Con apposito decreto rettorale sono individuati i soggetti incaricati all'accertamento e contestazione dell'infrazione (di seguito incaricati) con i seguenti compiti:

- richiamare i trasgressori sull'osservanza del divieto;
- accertare le infrazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'incaricato è un pubblico ufficiale e come tale è legittimato a chiedere le generalità e i documenti della persona che sta violando il divieto di fumo (di seguito "trasgressore"). Pertanto il rifiuto di fornire le generalità è sanzionato dalle vigenti norme penali e l'Incaricato chiederà l'intervento delle Forze dell'Ordine e procederà a denunciare questo ulteriore illecito. A tal fine redigerà il verbale di cui al successivo articolo 6 descrivendo le circostanze del fatto.

Tutto il personale ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate agli Incaricati designati dal rettore. L'attività di vigilanza è ulteriormente supportata dal personale di portineria.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6
(Procedura di contestazione)

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, gli Incaricati sono tenuti a contestare al trasgressore immediatamente l'infrazione redigendo, in tutte le sue parti e in triplice copia, il verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'amministrazione (allegato 1) e consegnando una copia al trasgressore, conservando la seconda copia e trasmettendo una terza copia al servizio sicurezza e protezione.
 2. Il trasgressore è obbligato, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
 3. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambine o bambini fino a dodici anni.
 4. Il trasgressore, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione, deve trasmettere immediatamente copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento al soggetto che ha accertato l'infrazione e in copia conoscenza al servizio sicurezza e protezione.
 5. Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni, l'Incaricato che ha accertato l'infrazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.), al Prefetto territorialmente competente (Allegato 3).
 6. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
- Nel caso di impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati per pec qualora il trasgressore ne sia dotato o per raccomandata A/R.
È in ogni caso vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Articolo 7
(Sanzioni)

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 i trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata da € 55,00 a € 550,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

Gli incaricati applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

Gli incaricati che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in € 55 (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in € 110 (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Le persone incaricate al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Articolo 8
(Limitazione nell'avvio della contestazione e applicazione delle sanzioni)

Le azioni di verifica del rispetto del divieto nelle aree esterne di pertinenza dovranno essere limitate all'invito di allontanarsi da finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d'aria assicurando una distanza di almeno 5 metri.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

Il presente regolamento è sottoposto a revisione periodica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'ateneo. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

TORNA ALL'INDICE

ALLEGATO 1

VERBALE DI CONTESTAZIONE DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584, del D.P.C.M. 14 dicembre 1995, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 51, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e s.m.i

VERBALE n. / <i>(indicare anno e numero progressivo di verbale)</i>	
TRASGRESSORE	Cognome e nome, nato a il residente a via, identificato con n° rilasciata il Da <i>(indicare documento di riconoscimento, anche se persona conosciuta)</i>
VERBALIZZANTE	Il sottoscritto mail incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo presso l'Università luav di Venezia
DATA E LOCALITA'	Il giorno Alle ore Nell'edificio ACCERTA che la persona sopra generalizzata, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, era intenta a fumare, in violazione delle citate norme.
DICHIARAZIONI	Il Trasgressore dichiara

TORNA ALL'INDICE

SANZIONI E MODALITA' VERSAMENTO	<p>Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. La sanzione amministrativa è fissata come da importo seguente: <input type="checkbox"/> €</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di: <input type="checkbox"/> € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista); <input type="checkbox"/> € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento al verbalizzante e per conoscenza al Servizio Sicurezza e Protezione (mail: sicurezza.lavoro@iuav.it).</p> <p>NOTA BENE: Se il pagamento verrà effettuato dal 61° giorno in poi dalla contestazione, il trasgressore dovrà pagare la sanzione sopraindicata nella sua massima misura (€ 275,00, o € 550,00 se la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a dodici anni).</p> <p>Se il pagamento non viene effettuato entro 60 gg. dalla data della notificazione il soggetto incaricato alla vigilanza presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (art. 17, legge n.689/1981), al Prefetto competente.</p> <p>Entro 30 gg. dalla data della notificazione il trasgressore ha la facoltà di far pervenire al Prefetto competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere altresì di essere sentito (art.18 Legge n.689 del 24/11/1981).</p> <p>La sanzione amministrativa deve essere pagata mediante Modello F23 (per tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), di cui il soggetto incaricato alla vigilanza fornirà una copia precompilata. Il pagamento può essere effettuato presso un ufficio postale o istituto bancario.</p>
--	---

Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Luogo e data

Il trasgressore¹

L'incaricato verbalizzante

¹ In caso di rifiuto in luogo della firma scrivere "Invitato a firmare si è rifiutato di farlo".

TORNA ALL'INDICE

**ALLEGATO 2
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI**

AGENZIA DELLE ENTRATE



Mod. **F23**

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. **DATI DEL SOGGETTO CHE HA TRASGREDDITO**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE _____ PROV. _____ CODICE FISCALE _____

giorno _____ mese _____ anno _____

5. **UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE _____ PROV. _____ CODICE FISCALE _____

Santa Croce 191, Tolentini, Venezia _____ V E _____ 0 0 7 0 8 6 7 0 2 7 8

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE T 6 F codice sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno _____ Numero _____ 2 0 2 3

11. CODICE TRIBUTO 1 3 1 T

12. DESCRIZIONE (*)

INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO

Inserire il nome della struttura

dove è avvenuta la violazione

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

13. IMPORTO 0,00

14. COD. DESTINATARIO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELO
_____	_____	_____	_____	_____

FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____

_____ cod. ABI _____ CAB _____

firma _____

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

TORNA ALL'INDICE

ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA
ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

FACSIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA
ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Prefetto
della Provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'articolo 51 della legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11 novembre 1975 n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si ritrasmette in copia, ai sensi del D.P.C.M. 14 dicembre 1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.
Distinti saluti

Il Verbalizzante
